## C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

**D.g.r. 30 gennaio 2017 - n. X/6174**
**Nomina del commissario ad acta per il completamento della procedura di approvazione del «Piano attuativo AT02», in comune di Basiglio (MI), ai sensi dell'art. 5, comma 7, della l.r. 28 novembre 2014 n. 31 «Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato»**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 5, comma 6, della l.r. 28 novembre 2014 n. 31 «*Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato*» con cui si prevede, tra l'altro, che «*la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 14 della l.r. 12/2005 dei piani attuativi conformi o in variante connessi alle previsioni di PGT vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge deve intervenire entro trenta mesi da tale ultima data*», e che per detti piani i comuni provvedono alla istruttoria tecnica, nonché alla adozione e approvazione definitiva «*in conformità all'articolo 14 della l.r. 12/2005*»;

Visto l'art. 14, comma 4, della l.r. n. 12/2005 che dispone che, per i piani attuativi conformi alle previsioni degli atti di PGT, «*entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni, a pena di inefficacia degli atti assunti, la giunta comunale approva il piano attuativo decidendo nel contempo sulle osservazioni presentate*»;

Ricordato che la legge regionale non prevede che il suddetto termine possa essere interrotto o sospeso;

Richiamato il Comunicato regionale 25 marzo 2015 n. 50 «*Indirizzi applicativi della l.r. 28 novembre 2014, n. 31«Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato»*», pubblicato sul BURL, serie ordinaria, n. 14 del 1° aprile 2014, con il quale, nel capitolo «*Piani attuativi nella fase transitoria»*, si precisa che la speciale disciplina procedurale stabilita ai commi 6 e seguenti si applica ai soli piani attuativi previsti dal documento di piano, ossia quelli relativi agli «*ambiti di trasformazione»* individuati ai sensi dell'art.8, comma 2, lett. e), della l.r. n.12/2005;

Visto l'art. 5, comma 7, della l.r. 28 novembre 2014 n. 31, il quale sancisce che «*In tutti i casi di inerzia o di ritardo comunale negli adempimenti di cui al comma 6 l'interessato può chiedere alla Regione la nomina di un commissario ad acta. Il dirigente della competente struttura regionale, ricevuta l'istanza, procede ai fini dell'intimazione al comune di adempiere entro il termine di sette giorni dal ricevimento dell'intimazione. Nel caso di ulteriore inerzia del comune, comunque comprovata, la Giunta regionale nomina un commissario ad acta nel termine dei sette giorni successivi alla scadenza della diffida. Il commissario ad acta così designato esaurisce tempestivamente gli adempimenti di istruttoria tecnica, adozione, approvazione e convenzionamento secondo necessità. A far tempo dalla nomina del commissario ad acta, il comune non può più provvedere sull'istanza»;*

Richiamato il citato Comunicato regionale 25 marzo 2015 n. 50, il quale chiarisce che, trattandosi di disciplina speciale, l'eventuale intervento sostitutivo a mezzo di commissario *ad acta* resta in capo alla Regione, come dispone l'art. 5, comma 7, della l.r. n. 31/2014, e dunque a questa fattispecie non si applica il comma 7 dell'art.14 della l.r. n.12/2005 che prevede la competenza delle province in materia;

Vista la lettera in data 23 dicembre 2016, con la quale l'Arch. Antonio Anzani (in qualità di Designato dall'Amministratore Delegato della Immobiliare Leonardo Srl) ha inoltrato alla Regione Lombardia istanza per l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dall'art. 5, comma 7, della l.r. n. 31/2014, per i casi di inerzia o di ritardo comunale negli adempimenti di cui al comma 6, relativamente alla conclusione del procedimento di approvazione del Piano Attuativo AT02, relativo ad un'area sita in Comune di Basiglio e conforme al PGT vigente;

Rilevato che il Piano Attuativo AT02, adottato dal Commissario *ad acta* - nominato con d.g.r. 2 agosto 2016, n. X/5531 - con proprio decreto n. 1 del 9 settembre 2016, non è stato approvato dalla Giunta comunale di Basiglio entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni (14 ottobre 2016), così come previsto dal succitato comma 4 dell'art. 14 della l.r. n. 12/2005;

Dato atto che con nota n. Z1.2017.0000121 del 9 gennaio 2017 il Dirigente della D.G. Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana – Struttura Fondamenti, strategie per il governo del territorio e VAS, in ossequio ai commi 6 e 7 dell'art. 5 della l.r. 31/2014, ha intimato al Comune di Basiglio di voler assumere il formale provvedimento che comunque concluda, in termini positivi o negativi, il procedimento relativo all'approvazione del piano attuativo di cui trattasi, provvedendo nel termine di sette giorni ai sensi del comma 7 dell'art. 5 della l.r. 31/2014;

Vista la nota prot. n. 000466 P dell'11 gennaio 2017, con la quale il Sindaco di Basiglio ha inviato copia della deliberazione di Giunta comunale n. 149 del 30 novembre 2016, pubblicata all'albo pretorio dal 4 al 19 gennaio 2017, con cui si è approvato un atto di indirizzo preordinato alla modifica parziale della convenzione del piano attuativo, finalizzata a far sì che lo stesso sia «*reso maggiormente armonizzato con il contorno urbano*»;

Dato atto che, nella succitata nota di trasmissione, il Sindaco afferma che «*il recepimento delle prescrizioni comporta, come stabilito nel dispositivo della delibera, l'approvazione del piano, come si vede, si tratta di un'approvazione condizionata, al contrario, il diniego determinerà la non approvazione*»;

Rilevato che l'affermazione, sopra riportata, secondo la quale la deliberazione di Giunta comunale n. 149 costituirebbe «*un'approvazione condizionata*», indurrebbe a ritenere di trovarsi in presenza di un provvedimento di approvazione, già perfezionatosi, al quale è stata apposta una condizione, ed in particolare una condizione sospensiva, in quanto solo a seguito del verificarsi della stessa (e cioè dal recepimento delle prescrizioni da parte della Società) il provvedimento stesso diverrebbe efficace;

Preso atto che il punto 2) del dispositivo della deliberazione di Giunta comunale in argomento, contrariamente a quanto affermato dal Sindaco nella nota succitata, si limita invece a disporre che «*il recepimento delle modifiche di cui alle premesse costituisce presupposto per la successiva approvazione del piano AT02, ove ne ricorrano le condizioni di legge*»;

Considerato, quindi, che non solo nel dispositivo non viene espressamente identificato il preciso adempimento che potrà integrare il verificarsi della condizione sospensiva e dal quale, quindi, far conseguire in maniera automatica l'efficacia di quello che dovrebbe rappresentare – secondo quanto affermato dal Sindaco - il provvedimento di approvazione dello strumento urbanistico attuativo in argomento, ma che, al contrario, nel dispositivo si fa invece espresso rinvio ad «*una successiva approvazione del piano*», lasciando quindi desumere che la deliberazione in esame non abbia approvato lo strumento attuativo e che occorra, viceversa, un successivo, e ben distinto, provvedimento di Giunta (per il quale, tra l'altro, non si indica neppure una data precisa entro la quale l'Amministrazione comunale dovrebbe provvedere) per pervenire all'approvazione del piano attuativo in argomento;

Rilevato, dunque, che, alla luce del fondamentale criterio di ermeneutica sancito dall'art. 12 delle preleggi, secondo il quale ad un testo va innanzitutto attribuito il senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, la deliberazione di Giunta comunale n. 149/2016 non può considerarsi quale provvedimento finale del procedimento di approvazione del Piano attuativo AT02, e che pertanto non risulterebbe soddisfatta la richiesta con cui questa Amministrazione ha intimato, il 9 gennaio 2017, al Comune di Basiglio di pervenire alla conclusione, in senso positivo o negativo, del procedimento di approvazione del piano attuativo *de quo*, in ossequio alla normativa di cui all'art. 5 della l.r. 31/2014 e dell'art. 14 della l.r. 12/2005, con la conseguenza che permarrebbe quell'inerzia (o ritardo) dell'Amministrazione comunale che, come già ricordato, rappresenta uno dei presupposti necessari per il legittimo esercizio degli invocati poteri sostitutivi regionali;

Osservato, peraltro, che con la sopra richiamata nota prot. n. 000466 P dell'11 gennaio 2017 il Sindaco di Basiglio ha operato una interpretazione dei contenuti della più volte citata deliberazione di Giunta comunale n. 149/2016;

Ricordato che l'interpretazione di un atto deve essere effettuata dallo stesso Organo che ha posto in essere l'atto, e che pertanto l'interpretazione fornita nella nota sindacale in esame non appare idonea a superare la portata letterale della deliberazione di Giunta comunale n. 149/2016;

Preso atto che con nota n. Z1.2017.0000365 del 16 gennaio 2017 il Dirigente della D.G. Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana – Struttura Fondamenti, strategie per il governo del territorio e VAS, in ossequio ai principi di leale collaborazione tra PP.AA., ha comunque invitato l'Amministrazione comunale di Basiglio a voler assumere, entro sette giorni dal ricevimento della nota stessa, un provvedimento di Giunta comunale che chiarisse la reale natura della deliberazione di Giunta comunale n. 149/2016 (provvedimento di approvazione o meno del piano attuativo AT02), individuando altresì puntualmente

il preciso adempimento che integri il verificarsi della condizione sospensiva apposta e dal quale, quindi, far conseguire in maniera automatica l'efficacia del provvedimento di approvazione in argomento, al fine di garantire una adeguata tutela del richiedente, dando avviso che, in caso di mancato riscontro nel termine assegnato, la Giunta regionale avrebbe proceduto, alla luce delle considerazioni sopra riportate e secondo quanto disposto dal succitato comma 7 dell'art. 5 della l.r. n. 31/2014, alla nomina di un Commissario *ad acta*, per assumere, in via sostitutiva, il provvedimento conclusivo (in termini positivi o negativi) del procedimento di approvazione del piano attuativo di cui trattasi;

Vista la nota prot. n. 0000922 P del 18 gennaio 2017 (inviata il successivo 20 gennaio), a firma del Sindaco di Basiglio e con la quale, dopo aver ricordato che la deliberazione di Giunta comunale n. 149/2016 «*è stata approvata il 30 novembre 2016, perciò 14 giorni prima della scadenza del termine per la conclusione del procedimento*», l'Amministrazione comunale ha precisato che, come «*affermato nel punto 2 del dispositivo, il recepimento delle modifiche - approvate prima della scadenza del termine procedimentale - consente l'approvazione del piano AT02, mentre l'eventuale non accettazione da parte privata determina la non approvazione del piano stesso*»;

Preso atto che nella succitata nota comunale prot. n. 0000922 P/2017 si afferma, inoltre, che le precisazioni ivi fornite, «*in relazione al contenuto della delibera G.C. 149/2016, siano sufficienti a chiarirne la reale portata, senza la necessità di assumere ulteriori provvedimenti*»;

Rilevato che, alla luce di quanto sopra riportato, la deliberazione di Giunta comunale n. 149/2016 non può, dunque, considerarsi quale provvedimento finale, sia pur condizionato, del procedimento di approvazione del Piano attuativo AT02, in quanto, come si legge al punto 2 del dispositivo, e come confermato ora nella succitata nota comunale prot. n. 0000922 P/2017, occorrerà un successivo, e ben distinto, provvedimento di Giunta comunale per l'eventuale approvazione del piano attuativo in argomento;

Considerato che, alla luce di tutto quanto sopra, il Comune di Basiglio non ha, dunque, assunto il formale provvedimento di conclusione, in termini positivi o negativi, del procedimento relativo all'approvazione del piano attuativo in questione entro il termine assegnato dalla succitata nota regionale prot. n. Z1.2017.0000365 del 16 gennaio 2017, e questo nonostante – come si legge nella lettera inviata dall'Arch. Antonio Anzani a questa Amministrazione il 12 gennaio 2017 - la Società abbia protocollato, il 15 dicembre 2016, il testo della Convenzione modificata secondo quanto concordato col Comune durante gli incontri intercorsi il1° e il 13 dicembre 2016, e il competente Ufficio Tecnico comunale avesse recepito le modifiche concordate notificando alla Società, il 19 dicembre 2016, «*l'esame delle osservazioni e le relative controdeduzioni unitamente al provvedimento di positiva conclusione della fase istruttoria della valutazione delle osservazioni*» […] *specificando* […] *il deposito dello schema del provvedimento di approvazione definitiva del medesimo senza apporto di modifiche, ad eccezione dell'aggiornamento del testo della bozza di convenzione, come presentato da codesta società al 15 dicembre* 2016;

Ritenuta, quindi, la necessità che venga osservata, senza ulteriori dilazioni temporali, la normativa regionale speciale di cui si è dato atto in premessa, posta, in via transitoria, dall'art. 5 della l.r. 31/2014 in merito alle istanze relative ai piani attuativi conformi alle previsioni dei PGT vigenti;

Rilevata, pertanto, la necessità che, come evidenziato al Comune di Basiglio nella succitata nota regionale n. Z1.2017.0000365/2017, la Giunta Regionale nomini, nel termine di sette giorni successivi alla scadenza della diffida, un Commissario *ad acta* che concluda, in senso positivo o negativo, il procedimento di approvazione del Piano attuativo AT02;

Ricordato che i Commissari *ad acta* sono scelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 31 della l.r. 12/05;

Considerato che il citato art. 31, comma 1, della l.r. 12/2005 prevede che «*ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo regionale in materia urbanistico-edilizia e paesaggistico-ambientale è istituito presso la Giunta regionale un albo dei Commissari ad acta, articolato per sezioni*», il quale è stato istituito con d.g.r. 19 febbraio 1999 n. 6/41493, successivamente integrata e modificata con d.g.r. 16 dicembre 2004 n. 7/19905, d.g.r. 29 luglio 2009 n. 8/9963 e d.g.r. 24 gennaio 2014 n. X/1273;

Ricordato che, in virtù dell'art. 2, comma 2.2, dell'Allegato A alla citata d.g.r. n. 6/41493/1999, requisito richiesto per l'iscrizione alla «*Sezione B - Attività in materia urbanistica*» dell'Albo dei Commissari *ad acta* è il possesso di diploma di laurea o di diploma universitario attinente la materia urbanistica, nonché l'iscrizione al relativo ordine professionale, laddove esistente, unitamente ad una comprovata esperienza in materia per un periodo non inferiore a dieci anni, risultante dal *curriculum* individuale, oltre alla partecipazione ad appositi corsi di formazione promossi o riconosciuti dalla regione;

Convenuto pertanto che i Commissari *ad acta* devono essere scelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui trattasi, ed in particolare alla «*Sezione B -Attività in materia urbanistica*»;

Ricordato inoltre che, così come previsto anche dall'art. 5 dell'Allegato A alla d.g.r. n. 6/41493/1999, i Commissari *ad acta* vengono nominati tenendo conto del titolo di studio e dell'esperienza professionale acquisita, avuto riguardo alla natura ed alla complessità dell'incarico, e che i suddetti Commissari non possono essere nominati fra chi ricopra o abbia ricoperto rapporti di dipendenza continuativa con enti, pubblici o privati, ovvero imprese o ditte di qualsiasi natura interessati dal procedimento sostitutivo;

Tenuto conto dell'art. 24, comma 5, della l.r. 1 febbraio 2012 n. 1, il quale dispone che «*gli oneri derivanti dall'attività del commissario ad acta sono a carico dell'ente inadempiente*»;

Precisato che, ai sensi del punto 8 della d.g.r. 29 luglio 2009 n. 8/9963 che ha modificato il punto 7.1 (Compensi) dell'Allegato A alla d.g.r. 19 febbraio 1999 n. 6/41493, il compenso per il Commissario *ad acta* per l'adozione di piano attuativo può variare da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 3.000 euro;

Considerato che, per il caso di specie, data la complessità dell'incarico, il compenso per il Commissario *ad acta* può, essere determinato in euro 3.000 (comprensivi di I.V.A. e di ogni altro onere) e che, così come stabilito dal punto 7.2 della d.g.r. 19 febbraio 1999 n. 6/41493, al compenso suddetto sono sommate «*le spese vive documentate, ivi comprese quelle di viaggio*»;

Ricordato che il compito del Commissario *ad acta* previsto dall'art. 5, comma 7, della l.r. 31/2014 consiste nell'esaurire tempestivamente gli adempimenti relativi alla conclusione, in senso negativo o positivo, del procedimento di approvazione del piano attuativo assegnato;

Rilevato che l'Arch. Luigi Fregoni, già nominato Commissario *ad acta* con d.g.r. 2 agosto 2016, n. X/5531 per la conclusione del procedimento di adozione del Piano attuativo AT02, deve considerarsi, alla luce anche dei principi di semplicità ed economicità dell'azione amministrativa, come il soggetto più idoneo a svolgere le mansioni richieste, avendo già approfonditamente esaminato lo strumento urbanistico attuativo di cui trattasi ai fini della conclusione del procedimento di adozione;

Vista la succitata lettera in data 12 gennaio 2017, con la quale l'Arch. Antonio Anzani (in qualità di Designato dall'Amministratore Delegato della Immobiliare Leonardo s.r.l.) ha, tra l'altro, rinnovato alla Regione Lombardia l'istanza per l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dall'art. 5, comma 7, della l.r. n. 31/2014, chiedendo, tra l'altro, che vengano conferiti al Commissario *ad acta* «*i poteri sostitutivi dall'atto di approvazione del piano AT02 sino alla firma della convenzione approvata*»;

Rilevato che la suddetta richiesta non può trovare legittimo accoglimento in quanto l'art. 5, comma 7, della LR 31/2014 dispone espressamente che il Commissario provvede all'istruttoria tecnica, all'adozione, all'approvazione e al convenzionamento «*secondo necessità*», e il succitato Comunicato regionale n. 50/2015 precisa che «*il commissario potrà essere nominato per la mancata conclusione, da parte del Comune, di una qualunque delle fasi del procedimento di approvazione del piano attuativo sopra indicate. Il mandato del commissario, conseguentemente, sarà limitato unicamente alla conclusione di quella specifica fase del procedimento in ordine alla quale si è verificata l'inerzia dell'Amministrazione comunale. A conclusione del compito assegnato al commissario, la competenza in ordine al progetto di piano attuativo torna quindi in capo al Comune. Pertanto, laddove eventuali determinazioni negative del commissario non vi abbiano già posto termine, l'Amministrazione comunale dovrà concludere il procedimento, determinandosi relativamente alle fasi successive nei termini indicati dall'art. 14 della l.r. n. 12/05. In caso di ulteriori inadempienze comunali potranno nuovamente essere attivati i poteri sostitutivi regionali previsti dal comma 7*»;

Ritenuto, dunque, che il mandato del Commissario *ad acta* dovrà essere limitato unicamente alla conclusione di quella specifica fase del procedimento in ordine alla quale si è verificata l'inerzia dell'Amministrazione comunale, e che pertanto Il Commissario *ad acta* dovrà assumere, in via sostitutiva, tutti gli atti e i provvedimenti necessari al fine di giungere alla conclusione, in senso positivo o negativo, del procedimento di approvazione

del «Piano Attuativo Ambito AT02», adottato dal Commissario *ad acta* - nominato con d.g.r. 2 agosto 2016, n. X/5531 - con proprio decreto n. 1 del 9 settembre 2016;

Ricordato che, a conclusione del compito assegnato al Commissario *ad acta*, la competenza in ordine al piano attuativo tornerà in capo al Comune, con la conseguenza che, fatte salve eventuali determinazioni negative del Commissario *ad acta*, il Comune dovrà tassativamente stipulare la convenzione del piano attuativo AT02 entro dodici mesi dall'intervenuta esecutività del provvedimento commissariale di approvazione definitiva, ai sensi del comma 6 dell'art. 5 della l.r. n. 31/2014;

Valutato che appare congruo assegnare al Commissario *ad acta* per lo svolgimento dell'incarico il termine di giorni sessanta decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento al Commissario medesimo ed all'Amministrazione comunale di Basiglio secondo le modalità sotto precisate;

Ritenuto di conferire al predetto Commissario *ad acta*, per l'espletamento delle sue funzioni, tutti i poteri del soggetto comunale istituzionalmente competente in materia, disponendo, ove necessario, degli uffici comunali di supporto;

Dato atto che l'Arch. Luigi Fregoni ha inviato alla D.G. Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana una dichiarazione di disponibilità ad assumere l'incarico nel comune indicato, impegnandosi ad adempierlo con fedeltà, lealtà ed imparzialità nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 5, punto 5.2, dell'Allegato A alla d.g.r. n. 6/41493/1999;

Evidenziato che il presente provvedimento verrà immediatamente comunicato al Commissario *ad acta* designato nonché al Comune di Basiglio tramite pec e che dalla data di tale comunicazione la medesima Amministrazione comunale perderà la potestà di provvedere circa il procedimento di approvazione del piano attuativo in esame;

Ricordato che, a seguito di nota del Procuratore Generale della Corte dei Conti n. 6916/SPG del 9 gennaio 1998, la Regione è tenuta a comunicare alla Procura Regionale della Corte dei Conti i casi di avvenuta nomina di commissari ad acta il cui compenso è a carico delle amministrazioni commissariate, affinché la Procura possa valutare l'eventuale sussistenza di responsabilità personali;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura approvato con d.c.r. n. 78 del 9 luglio 2013 e la declinazione allo stesso nella missione 08, programma 1 «Urbanistica ed Assetto del Territorio» - RA 280;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di nominare, ai sensi dell'art. 5, comma 7, della l.r. 28 novembre 2014 n. 31 l'Arch. Luigi Fregoni quale Commissario *ad acta* per l'assunzione, in via sostitutiva, di tutti gli atti e i provvedimenti necessari al fine di giungere alla conclusione, in senso positivo o negativo, del procedimento di approvazione del «Piano Attuativo Ambito AT02», adottato dal Commissario *ad acta* - nominato con d.g.r. 2 agosto 2016, n. X/5531 - con proprio decreto n. 1 del 9 settembre 2016, specificando che, a conclusione del compito assegnato al Commissario, la competenza in ordine al piano attuativo tornerà in capo al Comune, con la conseguenza che, fatte salve eventuali determinazioni negative del Commissario, il Comune dovrà tassativamente stipulare la convenzione del piano attuativo AT02 entro dodici mesi dall'intervenuta esecutività del provvedimento commissariale di approvazione definitiva, ai sensi del comma 6 dell'art. 5 della l.r. n. 31/2014;

2. di assegnare al Commissario *ad acta* per lo svolgimento dell'incarico il termine di giorni sessanta decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento al Commissario medesimo ed all'Amministrazione comunale di Basiglio di cui al successivo punto 5) della presente delibera;

3. di conferire al predetto Commissario *ad acta*, per l'espletamento delle sue funzioni, tutti i poteri del soggetto comunale istituzionalmente competente in materia, disponendo, ove necessario, degli uffici comunali di supporto;

4. di porre a carico dell'Amministrazione comunale di Basiglio gli oneri finanziari relativi all'attività del Commissario *ad acta* designato, consistenti nel compenso di euro 3.000 (comprensivi di IVA e di ogni altro onere), in conformità al punto 8 della d.g.r. 29 luglio 2009 n. 8/9963 che ha modificato il punto 7.1 (Compensi) dell'Allegato A alla d.g.r. 19 febbraio 1999 n. 6/41493, al quale sono sommate, in coerenza con il punto 7.2 della suddetta d.g.r. n. 6/41493/1999, le spese vive documentate, ivi comprese quelle di viaggio;

5. di disporre che il presente provvedimento venga immediatamente comunicato al Commissario *ad acta* designato nonché al Comune di Basiglio, tramite pec, e che dalla data di tale comunicazione il Comune medesimo perderà, ai sensi dell'art. 5, comma 7, della l.r. 31/2014, la potestà di provvedere circa il provvedimento conclusivo, in senso positivo o negativo, del procedimento di approvazione del piano attuativo di cui al precedente punto 1) della presente deliberazione;

6. di pubblicare il presente atto sul BURL e sul portale web della Direzione Generale Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana;

7. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni previsto dall'art. 29 del d.lgs 2 luglio 2010, n. 104, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni previsto dall'art. 9 del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi